

Codice A2202A

D.D. 13 maggio 2025, n. 615

"Fondazione Castello di Mombasiglio" con sede in Mombasiglio (CN). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.



ATTO DD 615/A2202A/2025

DEL 13/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: "Fondazione Castello di Mombasiglio" con sede in Mombasiglio (CN). Provvedimenti in merito al riconoscimento della Personalità Giuridica.

Premesso che

Il Presidente della "Fondazione Castello di Mombasiglio" con sede in Mombasiglio (CN), Piazza Vittorio Veneto 1, C.F. 02851350047, ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001, acquisita al prot. n. 4911 del 24/02/2025;

la Fondazione anzidetta, in coerenza con la natura e le finalità dei Soci Fondatori, persegue lo scopo della "*conservazione, gestione organizzativa e valorizzazione del Castello di Mombasiglio e del suo patrimonio architettonico, storico, museale e culturale*", come meglio descritto e precisato all'articolo 4 dello Statuto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

la Fondazione in oggetto si è costituita in data 08/11/2024 con atto a rogito del Dott. Paolo Viglino, notaio in Ceva, rep. n. 46458, registrato presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Cuneo il 18/11/2024 al n. 21862 serie 1T;

la costituzione è avvenuta mediante la trasformazione eterogenea regressiva della società commerciale "Fondazione Castello di Mombasiglio Società Consortile a Responsabilità Limitata" ai sensi dell'art. 2500-*septies* del codice civile;

dato atto che, come evidenziato nel suddetto Atto Pubblico Notarile, gli amministratori hanno provveduto a redigere e depositare la relazione di cui all'articolo 2500-*sexies* del Codice Civile presso la sede della società;

visto l'acquisto della piena efficacia giuridica della delibera di trasformazione eterogenea regressiva

in forma pubblica, a seguito del decorso dei sessanta giorni dall'iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese di Cuneo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2500 *novies* c.c.;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, modificata con D.G.R. n. 18-5603 dell'11/09/2017, a costituzione del fondo di riserva indisponibile della Fondazione è stata vincolata una parte del patrimonio culturale per un valore complessivo

pari ad € 30.000,00 (euro trentamila virgola zero zero), che sarà indicato in una specifica voce del passivo dello stato patrimoniale del primo bilancio di esercizio;

attestato l'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione al n. 1595 del Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, della "Fondazione Castello di Mombasiglio" con sede in Mombasiglio (CN), Piazza Vittorio Veneto 1. Lo Statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta l'assegnazione di benefici economici.

LA DIRIGENTE (A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

Allegato "C" all'atto numero 46.458/29.395

STATUTO

“FONDAZIONE CASTELLO DI MOMBASIGLIO”

Art. 1 Costituzione

È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Castello di Mombasiglio” con sede in Piazza Vittorio Veneto n.1, a Mombasiglio.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Art. 2 Durata

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Art. 3 Delegazioni ed Uffici

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art. 4 Scopi

La Fondazione ha come scopo:

- a) la conservazione, la custodia e la valorizzazione del Castello di Mombasiglio (IX – XIV secolo), del suo patrimonio architettonico, storico, museale, culturale;
- b) la salvaguardia dei servizi territoriali che operano nei locali del Castello per gli Enti Pubblici, per le Imprese e per i Cittadini del territorio di riferimento;
- c) la gestione organizzativa del Castello di Mombasiglio.

La Fondazione intende contribuire ad una politica territoriale di programmazione e di realizzazione di interventi per lo sviluppo socioeconomico fondati sulla salvaguardi e sulla

	valorizzazione del “paesaggio”, intendendo lo stesso come l’insieme di tutti quegli elementi	
	che lo compongono quali l’ambiente, l’aspetto naturalistico, l’architettura, la storia, la	
	tradizione, le produzioni della terra e dell’uomo.	
	La Fondazione intende operare in particolare nei seguenti settori:	
	– tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico;	
	– tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;	
	– promozione della cultura e dell’arte.	
	Il territorio di riferimento della Fondazione è quello rappresentato dai Comuni di: Alto,	
	Bagnasco, Battifollo, Briaglia, Briga Alta, Caprauna, Castellino Tanaro, Castelnuovo di	
	Ceva, Ceva, Cigliè, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Garessio, Lesegno, Lisio,	
	Marsaglia, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Montaldo Mondovì,	
	Montezemolo, Niella Tanaro, Nucetto, Ormea, Pamparato, Perlo, Priero, Priola, Roascio,	
	Roburent, Rocca Cigliè, Roccaforte Mondovì, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, San	
	Michele Mondovì, Scagnello, Torre Mondovì, Torresina, Vicoforte, Villanova Mondovì, Viola.	
	Art. 5 Attività strumentali, accessorie e connesse	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:	
	a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni	
	deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a	
	breve od a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto,	
	in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere	
	anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate	
	opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque	
	posseduti;	
	c) stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di	

	studi specifici e consulenze;	
	d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;	
	e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedere alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;	
	f) erogare premi e borse di studio;	
	g) svolgere attività di formazione, seminari e convegni attinenti, direttamente od indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;	
	h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo world wide web;	
	i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.	
	Art. 6 Patrimonio	
	Il patrimonio della Fondazione è composto:	
	– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, rappresentato inizialmente dal patrimonio della “Fondazione Castello di Mombasiglio s.c. a r.l.”, ovvero, successivamente, dai Fondatori Promotori, dai Partecipanti o da soggetti terzi;	
	– dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla	

	Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;	
	– dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;	
	– dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;	
	– dai contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.	
	Art. 7 Fondo di gestione	
	Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:	
	– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all’art.6;	
	– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;	
	– dal contributo annuo dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti nella somma, eventualmente, deliberata dal Consiglio di Amministrazione;	
	– da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;	
	– da contributi dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti;	
	– dai proventi derivanti dalle attività della Fondazione;	
	– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie strumentali e connesse.	
	Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.	
	Art. 8 Esercizio finanziario	
	L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.	
	Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio di Indirizzo approvano il	

Bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Direttore Generale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento od il miglioramento della sua attività.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta od indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

	– Fondatori Promotori;	
	– Partecipanti.	
	Art. 10 Fondatori Promotori	
	Sono Fondatori Promotori:	
	– Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo	
	– Confartigianato – Associazione Artigiani della Provincia di Cuneo	
	– Confcommercio - Unione del commercio del turismo dei servizi e dei trasporti della	
	Provincia di Cuneo	
	– Federazione Provinciale Coltivatori diretti	
	– G.A.L. Mongioie Società Consortile a responsabilità limitata	
	– Unione Agricoltori della Provincia di Cuneo	
	– Unione Montana Alta Val Tanaro, per i Comuni di: Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna,	
	Nucetto, Ormea, Perlo e Priola	
	– Unione Montana del Monte Regale, per i Comuni di: Briaglia, Monasterolo Casotto, Niella	
	Tanaro, San Michele Mondovì e Vicoforte	
	– Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, per i	
	Comuni di: Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo di Ceva, Ceva, Cigliè, Lesegno, Lisio,	
	Mombasiglio, Montezemolo, Priero, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San	
	Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola	
	– Unione Montana Mondolè, per i Comuni di: Frabosa Soprana, Frabosa Sottana,	
	Roccaforte Mondovì, Villanova Mondovì	
	– Unione Montana della Val Casotto e della Val Tanaro per i Comuni di: Garessio,	
	Pamparato	
	che hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.	
	In considerazione che i Comuni di Marsaglia, Monastero Vasco, Montaldo di Mondovì,	

	Roburent e Torre Mondovì, non sono attualmente rappresentati nelle Unioni Montane sopra	
	indicate, qualora costituiscano una nuova Unione Montana, la stessa, dal momento della	
	sua costituzione, acquisirà il titolo di membro della Fondazione come Fondatore promotore.	
	Nel caso in cui gli stessi Comuni aderiscano ad una delle Unioni sopra citate, saranno dalla	
	stessa rappresentati.	
	Art. 11 Partecipanti	
	Possono divenire Partecipanti, nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta	
	dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli	
	enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione od anche al Fondo di Gestione, nelle forme e	
	nella misura determinate nel minimo dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.19 del	
	presente Statuto.	
	Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o	
	private, e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla	
	sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in	
	denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita,	
	anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con l'attribuzione di beni	
	materiali od immateriali.	
	Art. 12 Partecipanti Esteri	
	Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti	
	Pubblici o Privati od altre Istituzioni aventi sede all'Estero.	
	Art. 13 Esclusione e recesso	
	Il Consiglio di Indirizzo decide con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi,	
	dei membri assegnati, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli	
	obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto:	
	– modifica della forma giuridica del Partecipante reputata non compatibile dal Consiglio di	

	Amministrazione;	
	– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;	
	– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;	
	– l’assoggettamento del Partecipante a procedure concorsuali.	
	I Fondatori Promotori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.	
	Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.	
	Il Fondatore Promotore che non adempie entro il termine massimo di dodici mesi dalla richiesta della contribuzione eventualmente deliberata dal Consiglio d’Amministrazione, perde la qualifica di Fondatore Promotore.	
	Art. 14 Organi della Fondazione	
	Sono organi della Fondazione:	
	– il Consiglio di Indirizzo	
	– il Collegio dei Partecipanti;	
	– il Consiglio di Amministrazione;	
	– il Presidente e Vicepresidente;	
	– il Direttore Generale:	
	– il Comitato Tecnico;	
	– il Revisore dei Conti.	
	Art. 15 Consiglio di Indirizzo	
	Il Consiglio d’Indirizzo è composto dai Fondatori Promotori.	
	Il Consiglio d’Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.	

In particolare:

a) approva il Bilancio di Esercizio ed il Bilancio Sociale;

b) approva il regolamento relativo alla organizzazione ed al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

c) nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;

d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi;

e) delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo ed alle finalità;

f) delibera lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto;

g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, od, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Art. 16 Deliberazioni del Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Fondatore ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni relative ai punti e) e f) dell'articolo 15, sono assunte con il voto favorevole di quattro quinti dei membri assegnati al Consiglio di indirizzo.

Art. 17 Collegio dei Partecipanti

Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, è istituito il Collegio dei Partecipanti. Il Collegio dei Partecipanti è costituito da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

Il Collegio dei Partecipanti, se rappresentato da almeno cinque Partecipanti, in caso di rinnovo del Consiglio d'Amministrazione, ha diritto di nomina di uno dei cinque membri.

Il Collegio dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Il Collegio dei Partecipanti è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, od, in alternativa, dal

	Consigliere di Amministrazione più anziano di età.	
	Delle riunioni del Collegio dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede	
	il Consiglio medesimo e dal segretario.	
	Art. 18 Deliberazioni del Collegio dei Partecipanti	
	Il Collegio dei Partecipanti si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza	
	della maggioranza dei Partecipanti.	
	In seconda convocazione il Collegio dei Partecipanti è validamente costituito qualunque sia	
	il numero dei presenti.	
	Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Art. 19 Consiglio di Amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente,	
	nominati quattro dal Consiglio di Indirizzo ed uno dal Collegio dei Partecipanti. Nel caso in	
	cui, nel rispetto dell'articolo 17 del presente Statuto, il Collegio dei Partecipanti non	
	acquisisca il diritto di nomina, il Consiglio di Indirizzo provvede alla nomina di tutti i cinque	
	membri del Consiglio d'Amministrazione.	
	I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni e possono essere	
	riconfermati.	
	I mandati dei Consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono	
	contemporaneamente. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato	
	motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può	
	essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di	
	vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere, nel	
	rispetto delle designazioni di cui al primo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che	
	resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.	

Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I Consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione nomina:

– il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

– il Vice Presidente del Consiglio d'Amministrazione;

– il Direttore Generale e, ove opportuno, la Segreteria Amministrativa determinandone compensi,

qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico;

– il Revisore legale dei Conti, determinandone il compenso;

– i componenti del Comitato Tecnico.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:

a) al funzionamento gestionale ed amministrativo della Fondazione;

b) predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;

c) predisporre ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;

d) deliberare in ordine all'accettazione di elargizioni, eredità, legati, donazioni, lasciti e contributi;

e) predisporre e deliberare il Bilancio di Esercizio e il Bilancio Sociale che sarà approvato

	dal Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 15 dello Statuto;	
	f) deliberare eventualmente il contributo annuo per il fondo di gestione dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti;	
	g) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;	
	h) delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri;	
	i) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.	
	Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.	
	Art. 20 Convocazione e quorum	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.	
	L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.	
	Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati.	
	Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.	
	Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore Generale.	
	Art. 21 Presidente	

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato dal Consiglio di Indirizzo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni ed Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 22 Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Art. 23 Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura, la qualifica, la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.

Egli, in particolare:

– provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

– dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.

Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra eminenti personalità italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Tecnico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative ed ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per contribuire a definire gli aspetti culturali delle singole manifestazioni di rilevante importanza.

I membri del Comitato Tecnico durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Tecnico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato Tecnico partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

Art. 25 Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato dal Consiglio di Indirizzo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore resta in carica cinque anni e può essere riconfermato.

Art. 26 Clausola Arbitrale

Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente Statuto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento.

Art. 27 Scioglimento

In caso di scioglimento, liquidazione ed estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo dell'Ente sarà devoluto ai Fondatori Promotori, in misura proporzionale alle quote detenute dagli stessi nella "Fondazione Castello di Mombasiglio s.c. a r.l.", il cui patrimonio è costituito dal fondo di dotazione iniziale della Fondazione. Il Fondatore Promotore che abbia voluto recedere dalla Fondazione od abbia perso la qualifica di Fondatore Promotore, secondo l'art. 13 del presente Statuto, è escluso dall'assegnazione del patrimonio residuo. La quota dallo stesso detenuta nella "Fondazione Castello di Mombasiglio s.c. a r.l." è assegnata ai restanti Soci, in misura proporzionale alle quote societarie regolarmente detenute dagli stessi.

Art. 28 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Art. 29 Norma Transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

IN ORIGINALE FIRMATO

GIORGIO RAVIOLO

PAOLO VIGLINO NOTAIO (Impronta del sigillo)